

DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2017

26/2017/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 gennaio 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato ed integrato (TIME);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 498/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 498/2013/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 275/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 275/2014/S/eel).

FATTO:

1. Nell’ambito della determinazione dell’ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione per l’anno 2010 (di seguito: “perequazione misura”), approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emerso che alcune imprese distributrici di energia elettrica, tra le quali Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta (di seguito: Interessenza o esercente), non avevano comunicato il numero dei misuratori elettronici – conformi ai requisiti prescritti dall’art. 8 dell’Allegato A alla deliberazione 292/06 – installati al 31 dicembre 2010, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) del citato Allegato A.
2. Pertanto, con deliberazione 498/2013/E/eel, le predette imprese, tra cui Interessenza, sono state intimare di fornire tali informazioni all’Autorità, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, avvertendo che, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, sarebbero stati avviati procedimenti sanzionatori, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.
3. Interessenza non ha adempiuto alla suddetta intimazione nei termini previsti e quindi l’Autorità, con deliberazione 275/2014/S/eel, ha avviato, nei confronti dell’esercente, un procedimento sanzionatorio per la violazione del combinato disposto di cui alla predetta intimazione e all’art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.
4. Nel presente procedimento Interessenza non ha prodotto documentazione difensiva.
5. Con nota 10 novembre 2015 (prot. Autorità 33574) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

6. Ai sensi dell’art. 8, dell’Allegato A alla deliberazione 292/06, le imprese distributrici hanno l’obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:

- *inferiore o uguale* a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a), punto iii);
 - *superiore a 55 kW*, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
7. In relazione al grado di assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, dell'Allegato A, della citata deliberazione 292/06, l'art. 40 del TIT 2008-2011, prevede:
- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie ivi indicate, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
8. L'art. 10, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla citata deliberazione 292/06 pone, inoltre, in capo alle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare, ogni anno, all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, tra l'altro, il numero dei punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti prescritti, distinguendo tra punti con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55 kW e punti con potenza disponibile *superiore* a 55 kW.
9. L'invio delle citate informazioni, da parte delle imprese, è presupposto indispensabile sia per la corretta determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" che al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione. Ciò in quanto, per il corretto ed efficiente esercizio dei propri poteri di regolazione e di controllo, l'Autorità deve poter confidare sulla certezza e veridicità dei dati comunicati dai soggetti regolati.
10. Interessenza non ha effettuato la prescritta comunicazione – nonostante l'intimazione disposta nei suoi confronti con la deliberazione 498/2013/E/eel – e, dunque, si è resa responsabile della violazione dei citati obblighi informativi, che non risulta cessata.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

11. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

12. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva dell'esercente ha violato obblighi informativi strumentali a verificare il rispetto dell'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione nonché a determinare l'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 40 del TIT 2008-2011.
13. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, e la *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
14. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi realizzati dall'esercente.
15. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, allo stato delle attuali evidenze come sopra rappresentate, di determinare la sanzione nella misura di euro 6.900 (seimilanovecento)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta, agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 6.900 (seimilanovecento);
3. di ordinare, ad Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta, di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta (c.f. 01065190215), Via Badia - Frazione: S. Leonardo, 39036 Badia (BZ) e al numero

di fax 0471.847344 e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni